

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

STATUTO

Delibera n. 84 del 30/11/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune di Cerro Maggiore è ente autonomo locale secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferitegli con legge statale o regionale, secondo il principio di sussidiarietà e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 2 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune comprende il Capoluogo e la frazione di Cantalupo.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,26 e confina con i Comuni di Legnano, Rescaldina, Uboldo, Origgio, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona.

3. La sede comunale è individuata nel palazzo civico, situato nel Capoluogo. Gli organi comunali sono ubicati nel palazzo civico e nelle sue dipendenze.

4. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 30 marzo 1942 e iscritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma. Il Comune ha un proprio gonfalone.

5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte politiche dell'Amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti obiettivi:

a) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

b) sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

d) favorire le attività culturali, anche nelle loro espressioni di lingua e tradizioni locali, le attività sportive e del turismo sociale e giovanile, promuovendo l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché la creazione di idonee strutture, servizi e impianti.

e) assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, negli organi collegiali del Comune, degli Enti e delle istituzioni dipendenti.

f) promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando gli strumenti e i metodi della programmazione.
2. Il Comune, per concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e con altri enti sono informati al principio di cooperazione nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia, secondo le forme e le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 – Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dalla normativa vigente.

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione; è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Nell'apposito regolamento sono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento precitato è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. La composizione del Consiglio Comunale è disciplinata dall'art.37, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, avente per oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (di seguito denominato "Testo Unico").

Art. 7 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge conformandosi anche alle norme dello Statuto e del regolamento che ne disciplina l'attività.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
3. Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà.
4. Privilegia, nell'adozione degli atti fondamentali, il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonchè la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. E' riservata, comunque, al Consiglio Comunale la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni ogni qualvolta le leggi ne prevedano espressamente la competenza consiliare.

Art. 7 bis – Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale per l'approvazione, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, dopo l'approvazione della giunta comunale, è depositato in segreteria e messo a disposizione dei consiglieri comunali almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la trattazione in Consiglio.

3. Le linee programmatiche sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione espressa in forma palese. Il documento, così approvato, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo del consiglio.

4. Con cadenza annuale e nelle forme previste dal regolamento del Consiglio Comunale, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

Art. 8 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, nonché il numero legale per la validità delle sedute e per la validità delle deliberazioni.

Art. 9 – Numero legale per la validità delle sedute SOPPRESSO

Art. 10 – Numero legale per la validità delle deliberazioni SOPPRESSO

Art. 11 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. E' Consigliere anziano il Consigliere che, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico.

4. Il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Qualora un Consigliere dovesse essere sospeso dalla carica, ai sensi dell'art.59 del Testo Unico, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione temporanea, nella

adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, affidandone la supplenza, sino alla cessazione della sospensione, al candidato che, nella stessa lista del Consigliere sospeso, segue immediatamente l'ultimo Consigliere eletto. Nel caso dovesse sopravvenire la decadenza, si procede alla surrogazione come previsto al precedente comma 4.

6. I consiglieri comunali che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10 decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 11 bis - Il consigliere delegato

1. Il consigliere comunale può essere delegato dal Sindaco per compiti di collaborazione con l'assessore competente, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, che non implicino la possibilità di impegnare l'amministrazione verso l'esterno.

2. Tali deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alle sedute della giunta, nè l'esercizio di ulteriori poteri sul personale degli uffici comunali.

3. Il regolamento comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi del presente statuto, disciplina le competenze, i poteri, i diritti e doveri del consigliere delegato.

Art. 12 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale sono previste dalla legge e sono disciplinate dal regolamento.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei dirigenti.

4. Le proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinate all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del "giusto procedimento".

5. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione delle deliberazioni sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, nelle ipotesi stabilite dall'art.49 del Testo Unico, ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.

6. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

7. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

8. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. Ogni consigliere, deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

10. Il Sindaco e gli Assessori delegati devono rispondere a interrogazioni e a istanze di sindacato ispettivo (attività di controllo, revisione o vigilanza) presentate per iscritto dai Consiglieri Comunali entro 30 giorni dalla data della loro presentazione.

11. Le istanze di sindacato ispettivo, che devono essere specifiche e motivate, devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e devono essere presentate al protocollo del Comune.

12. Alle interrogazioni può essere data risposta verbale oppure scritta a secondo della richiesta dell'interrogante, con le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale. Alle istanze di sindacato ispettivo viene data risposta scritta.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale.

2. I gruppi eleggono al loro interno un capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. L'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 15 - Commissioni

1. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi funzioni di controllo o di garanzia.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. La composizione è stabilita secondo la regola di rappresentanza politica proporzionale.

3. Per quanto riguarda le Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, assessori, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e professionali per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Il Consiglio Comunale potrà, altresì, promuovere la costituzione di Commissioni permanenti, temporanee o speciali, aperte anche a persone non facenti parte del Consiglio Comunale, ispirate a criteri proporzionali e con le attribuzioni fissate dal regolamento.

7. Il Consiglio Comunale può a maggioranza assoluta dei propri componenti, istituire, al suo interno, Commissioni per svolgere indagini sull'attività dell'Amministrazione. La presidenza di tali Commissioni di inchiesta non potrà essere attribuita a coloro i quali hanno partecipato alla gestione delle attività per le quali è prevista l'istituzione della Commissione stessa.

8. Il regolamento consiliare stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare il termine per la conclusione dei lavori. Nella Commissione deve essere assicurata la presenza proporzionale della minoranza.

9. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Art. 16 - Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Capo II La Giunta Comunale

Art. 17 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 18 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette assessori. La determinazione concreta del numero degli Assessori spetta al Sindaco, organo competente alla nomina e revoca degli stessi.

2. Possono essere nominati alla carica di assessori, oltre ai consiglieri, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Tali assessori non consiglieri devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 19 - Nomina

1. I membri della Giunta, tra cui il vice sindaco, sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, con la specifica delle deleghe conferite.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 20 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita, in forma collegiale, le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata alla unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori e può essere destinatario di attribuzioni di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite, con esclusione delle funzioni di vice-sindaco e di assessore anziano. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

5. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l'Assessore-Consigliere più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 21 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 22 - Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale o ai Responsabili dei settori.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue funzioni:

a) propone al consiglio i regolamenti e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso;

b) approva i progetti, programmi esecutivi, e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità al Consiglio Comunale;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la disciplina generale delle tariffe relative alla fruizione di beni e servizi;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e per i pubblici concorsi, su proposta del Responsabile del servizio interessato;

g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi finanziari, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo comunale;

- m) prende atto degli accordi di contrattazione decentrata per l'applicazione dei contratti di lavoro dei dipendenti;
- n) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, con apposita relazione da presentare in sede di approvazione del conto consuntivo;
- o) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- p) assume provvedimenti in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale, qualora sia stata stipulata apposita convenzione con altri Comuni, a norma dell'art.108, comma 3, del Testo Unico;
- q) approva, su proposta del Direttore Generale ed in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità, il piano obiettivi e risorse, da adottarsi successivamente alla approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale da parte del Consiglio Comunale;
- r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro, per valutare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale ed il Nucleo di Valutazione;
- s) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.
- t) individua i professionisti a cui affidare specifici incarichi professionali. E' facoltà della Giunta eventualmente delegare direttamente al Dirigente competente la nomina del professionista.

Art. 23 - Decadenza della Giunta

1. Il decesso, l'impedimento permanente, le dimissioni, la decadenza e la rimozione del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. La Giunta e il Consiglio Comunale restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale a tutti i consiglieri.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, i promotori possono chiedere l'intervento del Prefetto.
7. La seduta è pubblica e il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
8. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale è sciolto e si procede, ai sensi di legge, alla nomina di un commissario.

Art. 24 - Dimissioni, cessazione, revoca e decadenza di Assessori

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e provvede tempestivamente alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva all'evento.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la decadenza del Sindaco e della Giunta.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva all'evento, unitamente alla nomina dei nuovi assessori.

4. La decadenza dell'assessore si verifica per accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità o di causa ostativa alla nomina e negli altri casi previsti dalla legge. Decade dalla carica l'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

6. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Capo III Il Sindaco

Art. 25 - Elezione del Sindaco - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dall'elettorato attivo a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Sindaco chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

4. Le dimissioni sono presentate per iscritto, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente art. 23 trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

5. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzarne il progresso ed il benessere, avvalendosi, in via prioritaria, degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune.

6. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi; ne dirige i lavori; tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, secondo le norme del regolamento.

7. Quale presidente della Giunta Comunale promuove e coordina l'attività degli Assessori e ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo.

8. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge, ivi compresa la protezione civile e informa la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali che rendano necessari interventi della Protezione Civile.

9. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate, è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

10. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di organizzazione delle competenze.

11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

12. La legge disciplina le modalità per la elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

13. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 26 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto;
- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune e ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione del Segretario Comunale;
- g) impartisce direttive al Direttore Generale o, in sua mancanza, al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'attività amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h) ha facoltà di delega;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
- m) nomina e revoca il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia stata stipulata apposita convenzione con altri Comuni, ai sensi dell'art.108, comma 3, del Testo Unico, ovvero conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione di cui sopra;
- n) nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art.99, comma 1, del Testo Unico;
- o) può revocare, con provvedimento motivato, il Segretario Generale, nei casi previsti dalla legge e previa deliberazione della Giunta Comunale;
- p) nomina il Vice Segretario, secondo le modalità di cui al successivo art. 39;
- q) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per gli effetti di cui ai precedenti artt. 23 e 25;
- r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.50, comma 8, del Testo Unico;
- t) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- u) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art.50, comma 10, del Testo Unico, del presente statuto e dei regolamenti comunali;
- v) esercita competenze e funzioni proprie, attribuite e delegate da disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 27 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Direttore Generale e/o del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività dei vari settori del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
- b) provvede, a richiesta di un quinto dei Consiglieri, alla convocazione del Consiglio Comunale, nei termini previsti dalla legge, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori che rivestono la carica di consiglieri comunali e di delega parziale a consiglieri comunali;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1° lettera a) del presente articolo, un Consigliere Comunale, eletto dal Consiglio tra coloro che non hanno partecipato alla gestione sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare, presiede temporaneamente l'adunanza nel corso della quale si discute e si delibera sul conto consuntivo

Art. 28 bis – Rappresentanza dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. Il Sindaco potrà, di volta in volta, a seconda delle necessità, delegare la rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio ad un singolo Dirigente e/o Responsabile di Settore appositamente individuato. La delega può essere di natura generale per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- c) altro

2. Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

- a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
- b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni
- c) altro

Art. 29 - Potere d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 30 - Il vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore-Consigliere, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, e in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Organizzazione

Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

1. L'attività gestionale dell'ente rispetta il principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità all'art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati

dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi settori del Comune;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) gli altri atti specificamente indicati dalla legge.

Ai dirigenti e/o ai responsabili di settore compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

5. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 32 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento è articolata in aree collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. La gestione organizzativa di ciascuna area è affidata al Funzionario responsabile che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. L'area può articolarsi in settori. Il settore può articolarsi in servizi o unità organizzative.

3. In attuazione della legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (Legge 7 marzo 1986 n. 65) il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza con funzioni di polizia locale, attraverso la Polizia Municipale, ad eccezione di quelle funzioni espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. A tal fine, organizza un apposito servizio ed istituisce il Corpo di Polizia Municipale, ordinato secondo la legge citata e le norme regionali conseguenti.

4. La copertura dei posti di Responsabili dei servizi di qualifica apicale, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di durata comunque non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile per una sola volta, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, facendo ricorso a personale esterno, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nei soli casi di assenza del personale di ruolo per comando, distacco, aspettativa, congedo per maternità, infermità e infortunio.

5. Possono, altresì, essere costituiti uffici, in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli Assessori e della Giunta per coadiuvare tali organi

nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza, così come previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

6. L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili del bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente, con il minimo di una unità, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II Personale

Art. 33 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. . Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Dirigenti e/o i Responsabili di settore che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le competenze spettanti al Direttore Generale e ne disciplina le modalità di esercizio.

Art. 34 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale, nonchè quella relativa all'organizzazione degli uffici, è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in conformità alla vigente normativa, al presente statuto, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio, i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune.

Art. 35 - I Dirigenti d'area

1. I Dirigenti d'area sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni di massima dimensione della struttura comunale.

2. I Dirigenti d'area assicurano, nell'ambito delle proprie competenze, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

3. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e limitatamente ai servizi loro affidati, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino ad altri organi.

Art. 36 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, oltre a determinare i criteri di scelta, devono stabilirne:

- a) la durata che comunque, non potrà essere superiore alla durata degli specifici programmi;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Capo III Il Segretario Comunale

Art. 37 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.98 del Testo Unico.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

Art. 38 - Attribuzioni e competenze del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Al Segretario comunale sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:

- a) sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e/o dei Responsabili dei settori e coordinamento della loro attività;
- b) partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- c) rogatoria dei contratti nei quali il Comune è parte ed autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) sottoscrizione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell'ente e rilascio di attestazione di esecutività;
- e) ricevimento delle designazioni dei capigruppo consiliari;
- f) ricevimento delle richieste di controllo delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, presentate dai consiglieri ai sensi dell'art.127 del Testo Unico;
- g) trasmissione degli atti deliberativi all'Organo Regionale di Controllo e al Difensore Civico, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) attestazione, su dichiarazione del messo comunale, dell'avvenuta pubblicazione all'albo dei provvedimenti ed atti dell'ente.

3. Il Segretario comunale esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. d) del Testo Unico.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.108 del Testo Unico.

Art. 39 - Il Vice Segretario Comunale

1. E' istituita la figura del Vice Segretario.

2. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I SERVIZI

Capo I Principi generali

Art. 40 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare i servizi pubblici da attivare, e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto, nonché la loro eventuale soppressione.

3. Le aziende speciali e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II Forme di gestione

Art. 41 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 43 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 44 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali, compresi quelli di consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
4. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore.
5. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 - Titolo II - articolo 16 e seguenti e successive modificazioni, dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, secondo le modalità fissate dallo statuto dell'azienda speciale. Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, con le modalità previste dallo Statuto dell'azienda speciale.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'azienda non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revoca la nomina degli amministratori e provvede, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi amministratori. Lo stesso principio si applica nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.
9. Agli amministratori dell'azienda speciale è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 12 - comma 8° - del presente statuto.

Art. 45 - Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che richiedono particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni con contestuale adozione del regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché approvazione del piano tecnico-finanziario.
2. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati, nei termini di legge, dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. In tale Consiglio deve figurare anche una rappresentanza delle organizzazioni dei soggetti interessati al servizio prestato.

4. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

5. Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'esecuzione degli atti del medesimo ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio stesso, in conformità a quanto previsto dal regolamento.

6. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento. Egli dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

7. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le disposizioni di cui all'art.52 del testo Unico. Agli stessi è esteso l'obbligo previsto dall'art.12, comma 8, del presente Statuto.

Art. 46 - Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, e comunque, quando l'interesse pubblico lo richiede, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

3. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

4. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune. Ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, tale maggioranza delle azioni viene ripartita tra i Comuni che fruiscono degli stessi, nonchè, ove vi abbia interesse, con la Provincia. Gli enti predetti possono conferire beni, impianti e altre dotazioni rilevanti nella produzione dei servizi pubblici.

5. Nell'atto costitutivo e nello statuto sono stabilite le rappresentanze numeriche del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale.

Art. 46 bis – Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Il Comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Tali società possono essere costituite per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti.

2. La costituzione di tali tipi di società è disciplinata da apposito Regolamento.

Art. 47 - Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Altre forme di gestione possono essere previste da:
 - a) convenzioni tra il Comune e la Provincia;
 - b) Consorzi con Comuni, Provincie e/o tra enti locali diversi.

Titolo II
COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Capo I
Rapporti con altri Enti

Art. 48 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 49 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni conferite con legge regionale, secondo il principio di sussidiarietà, allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 50 - La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune sulla base di programmi collabora con la Provincia per la realizzazione di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 51 - Altri enti

1. Il Comune favorisce l'attività degli enti che operano sul territorio, al fine di consentire lo sviluppo della persona umana nelle varie fasi della sua vita attraverso una piena e concreta solidarietà, di ampliare la fruizione di servizi sociali da parte della collettività, ispirandosi al principio di sussidiarietà quale criterio per i rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati.

Capo II **Le forme collaborative**

Art. 52 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 53 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi di interesse della propria comunità.

2. La convenzione, oltre a quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, approva , unitamente alla convenzione, lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, e, ove ricorre il caso, del Presidente della Provincia o suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio;

b) il Consiglio d'amministrazione, che è eletto dall'Assemblea.

5. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche o i nuovi delegati.

Art. 54 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori. In particolare l'accordo:

a) determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individua attraverso strumenti appropriati le fonti di finanziamento;

c) assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e qualora determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo

stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Si applicano per l'attuazione degli accordi di programma le disposizioni stabilite dalla legge statale e dalla L.R. 15 maggio 1993 n.14.

Titolo III CONTROLLO E RESPONSABILITA'

Capo I Controllo sugli organi e sugli atti

Art. 55 - Il controllo

1. Il sistema dei controlli è regolato dal Titolo VI del Testo Unico.

Capo II Il controllo interno

Art. 56 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulla produttività, sui benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 57 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri o proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 58 - Revisori del conto

1. I revisori del conto devono possedere i requisiti professionali richiesti dall'articolo 234, comma 2, del Testo Unico.

2. Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile;

b) chi è parente o affine entro il 4° grado dei consiglieri comunali, del Sindaco, degli assessori, del Segretario Comunale e del responsabile dei servizi di ragioneria e finanziario;

c) chi è membro del Comitato Regionale di Controllo o dipendente o consulente della Regione o della Provincia;

d) chi è amministratore o consulente di ditte o società aventi rapporti per lavori o forniture o prestazioni di servizio con il Comune.

3. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dall'albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore dei conti.

4. Il Consiglio dà atto della decadenza di cui al precedente comma in base alla comunicazione della cancelleria o della sospensione, pervenuta dal competente organo del ruolo o dell'albo, e con votazione segreta a maggioranza assoluta dei votanti.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

6. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo ed esplica la propria attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in conformità al presente statuto e al regolamento di contabilità.

Capo III Responsabilità

Art. 59 - Responsabilità

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali, nell'ambito delle proprie competenze, sono responsabili del proprio operato verso il Comune e verso i terzi ai sensi delle vigenti leggi in materia e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti.

2. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

4. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni e servizi comunali, nonchè l'Amministratore o il dipendente che si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

5. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

PARTE III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Titolo I PRINCIPI E ISTITUTI

Capo I Principi

Art. 60 - Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza; il Comune promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8.3.94 n. 203 e al D.Lgs. 25.7.98 n. 286.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su base di frazione.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di tutela degli interessi che vedano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti qualificati su specifici problemi.

Capo II Istituti della iniziativa politica

Art. 61 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze scritte, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione, su cui gli istanti hanno motivato interesse.

2. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, dichiara l'ammissibilità formale e sostanziale delle istanze.

3. La risposta all'istanza è data alla persona indicata dagli istanti, entro il termine di giorni 45 dalla data di deposito dell'istanza al protocollo del Comune. Essa è data dal Sindaco direttamente o sottoponendo l'argomento all'esame degli organi collegiali, se concerne questioni di natura politica oppure dal Segretario o dal dipendente responsabile, se concerne questioni di natura gestionale.

4. I presentatori delle istanze, in caso di ritardo nelle risposte o di rigetto delle stesse, possono rivolgersi al difensore civico, che, ove ravvisi l'inerzia dell'Amministrazione o la carenza di motivazioni della risposta negativa, ne informa il Consiglio Comunale, attraverso segnalazione scritta ai gruppi consiliari.

Art. 62 - Petizioni

1. I cittadini, che abbiano un motivato interesse, possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità di pubblico interesse.

2. Le petizioni devono essere formulate per iscritto, devono indicare esattamente la residenza dei sottoscrittori e le richieste formulate, nonché il nominativo e il domicilio del destinatario della risposta.

3. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, dichiara l'ammissibilità formale e sostanziale delle petizioni.

4. Le petizioni sono assegnate all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulle questioni sollevate o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alle indicazioni contenute nella petizione. Il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere

espressamente motivato e portato a conoscenza dei cittadini richiedenti, entro il termine di giorni 60 dalla data di deposito della petizione al protocollo del Comune.

I presentatori delle petizioni, in caso di ritardo nell'adozione delle risposte o di rigetto delle petizioni, possono rivolgersi al difensore civico, che, ove ravvisi l'inerzia dell'Amministrazione o la carenza di motivazione della risposta negativa, ne informa il Consiglio Comunale, attraverso segnalazione scritta ai gruppi consiliari.

Art. 63 - Proposte

1. Un quarantesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta, può avanzare proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei settori interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. La sottoscrizione delle proposte avverrà come previsto nel regolamento sulla partecipazione.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Il regolamento sulla partecipazione stabilisce le modalità relative alla sottoscrizione delle proposte, nonché le garanzie per il loro tempestivo esame.

Capo III

La consultazione dei cittadini e i referendum

Art. 64 - La consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione Comunale, per propria iniziativa o su loro richiesta, può consultare particolari categorie di cittadini e associazioni di categoria su proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il regolamento per la partecipazione stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 65 - Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo terzo comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento della comunità.

2. I referendum sono indetti:

a) per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento;

b) su richiesta presentata, con firma autenticata nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale

viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della competente Commissione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore e delle firme autenticate quali condizioni di ammissibilità e la proponibilità dell'oggetto. La Commissione è composta dal Segretario Comunale e dal Difensore Civico.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio e su questioni riguardanti problemi di tipo etnico-razziale. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Atti politici e di indirizzo;
- d) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici.

4. I referendum sono indetti dal Sindaco; si tengono entro 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

5. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

6. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Titolo II PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Art. 66 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni non aventi scopo di lucro assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi locali ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali professionali ed agricole e relativi sindacati, le associazioni patriottiche, religiose, di assistenza e del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art. 67 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando, oltre alla domanda sottoscritta dal o dai rappresentanti delle medesime, l'atto costitutivo nelle forme regolamentari e, se esistente, lo statuto.

3. Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda saranno determinate dall'apposito regolamento.

4. Le forme associative come sopra determinate hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento.

5. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare iniziative relative ai fini che si propongono.

Art. 68 - I comitati di frazione

1. Il Comune può istituire il comitato di frazione per la gestione di affari determinati ed elencati dal regolamento.

2. Il regolamento prevederà, altresì, i criteri di nomina, le competenze e la sede.

Art. 69 - Le Consulte

1. Sono istituite la Consulta sportiva comunale, la Consulta socio-culturale e la Consulta per i problemi dell'ambiente.

2. La composizione, le funzioni e l'attività delle consulte sono stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione.

Titolo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I Interventi nel procedimento

Art. 70 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La tutela degli interessi può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi collettivi.

3. Il regolamento per il procedimento amministrativo stabilisce, nel rispetto della legge, le modalità e i tempi per l'espletamento delle procedure istruttorie e per il provvedimento finale del procedimento amministrativo, nonché le modalità dell'intervento del cittadino.

4. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Capo II Il diritto di accesso e di informazione

Art. 71 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono accessibili al pubblico, secondo le norme vigenti.

2. Il diritto del cittadino all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque lo riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune garantisce a ciascun contribuente il diritto di inoltrare all'Amministrazione istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sia incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 27.7.2000 n. 212, avente per oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

5. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

6. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati, il Comune istituisce servizi di informazione dei cittadini, usufruibili presso gli uffici comunali del Capoluogo e della frazione, ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei.

7. Il Comune garantisce che il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi sia esercitato nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della privacy introdotte dalla legge 675/1996.

Titolo IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 72 - Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è previsto l'istituto del Difensore Civico.

Art. 73 - Nomina

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi in adunanze successive, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

Art. 74 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha il coniuge ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

4. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, da approvare con la maggioranza di voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il difensore civico non può candidarsi alle elezioni amministrative successive al periodo in cui ha svolto il suo mandato.

6. E' data facoltà a ordini professionali, associazioni, anche a privati cittadini, a concorrere o a dare un contributo nella segnalazione di persone atte a svolgere questo compito.

Art. 75 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Questa assicura, inoltre, le dotazioni di personale e strumentali adeguate.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni e i concessionari che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso.

3. A tal fine può sentire il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. A sua volta, ove ricorra il caso, il difensore civico è tenuto alla segretezza, così come l'Amministrazione.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente e, qualora il cittadino lo richieda per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Al Difensore civico compete l'esercizio del controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, nei limiti delle illegittimità denunciate, qualora un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, nella ipotesi e secondo le modalità indicate dalla legge.

Art. 76 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica entro il mese di maggio.

3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio Comunale.

Art. 77 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori, lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Art. 78 - Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

**PARTE IV
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Titolo I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

Art. 79 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, sentita la commissione competente.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 80 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati e viene approvato contestualmente al bilancio.

**Titolo II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 81 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 82 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse previsioni di legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Titolo III GESTIONE DEL PATRIMONIO E CONTRATTI

Art. 83 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e del demanio.

Art. 84 - Alienazione, beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili.

2. L'alienazione dei beni mobili e immobili avviene con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 85 - Attività contrattuale

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalle norme vigenti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da specifiche indicazioni, approvate dagli organi competenti in ordine:

a) al fine che il contratto intende perseguire;

b) all'oggetto del contratto, alla sua forma e alle clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Titolo IV GESTIONE FINANZIARIA

Art. 86 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi al Consiglio Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

3. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono al Consiglio Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

4. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

5. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dai revisori dei conti previsti dall'articolo 234 del Testo Unico.

Art. 87 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione che ne determina la durata.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

PARTE V ATTIVITA' NORMATIVA

Titolo I APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 88 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 89 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 4, del Testo Unico.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio, ma non vincolante, della Commissione Affari Generali, da richiedersi almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito.

3. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta, fatte salve le modifiche statutarie di adeguamento alla normativa statale sopravvenuta.

Titolo II REGOLAMENTI

Art. 90 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'articolo 7 del Testo Unico, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 91 - Procedimenti di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Testo Unico.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 124, comma 1, del testo Unico; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

4. Le contravvenzioni ai Regolamenti sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei Regolamenti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 92 - Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 93 - Entrata in vigore dello Statuto e delle successive modificazioni

1. Lo Statuto, nonchè le sue successive modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto, nonché le sue successive modificazioni, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.